



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI**

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1864/19 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

....., nato a Caltanissetta il 21.01.50, rappresentato e difeso dall'Avv.

.....

**attore**

**contro**

.....5

**convenuto contumace**

**Oggetto : contratto d'albergo e vessatorieta'.**

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione del 09.09.19, il sig. .... citava in giudizio il sig. ....

....., al fine di ottenere il rimborso di quanto per errore corrisposto al convenuto, titolare della struttura alberghiera "Suite in Rome Corso".

A tale riguardo, precisava di avere prenotato sul sito Booking.com un soggiorno, tramite click sul pc, ma, essendosi accorto dell'errore, provvedeva a cancellare la detta prenotazione.

Parte convenuta negava tuttavia ogni rimborso, atteso che l'offerta era indicata come "non rimborsabile".

Va precisato che le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, ovvero che indicano l'adesione all'offerta alberghiera come "non rimborsabile" sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie, efficaci solo se firmate dal cliente; con la conseguenza che, quando si prenota on-line, l'eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non

sostituisce la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata.

Secondo il disposto dell'art. 1341 c.c., infatti, le clausole contrattuali predisposte da uno dei contraenti che comportano oneri particolarmente gravosi per la parte "debole" del contratto devono essere approvate separatamente per iscritto: sul punto, unanime è la giurisprudenza della Suprema Corte (c.f.r., Cass. Civ. sent. n. 22984/2015).

Alla luce delle suesposte considerazioni, dichiarata la vessatorietà della clausola "non rimborsabile" nel contratto d'albergo per cui è causa, si ritiene legittimo riconoscere all'attore – come dovuto – il rimborso dell'importo di € 364,50. cui vanno calcolati gli interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nell'importo di € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio di parte attrice, avv. Marcello Federico.

#### **P. Q. M.**

In accoglimento della domanda attorea, proposta in data 09.09.19 da \_\_\_\_\_, condanna il convenuto contumace \_\_\_\_\_ al rimborso della somma di € 364,50. oltre interessi.

Condanna il convenuto contumace \_\_\_\_\_ alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 330,00, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore anticipatorio di parte attrice, avv. \_\_\_\_\_.

**Così' deciso in Trapani addì' 14/10/2019.**

**Il Giudice di Pace  
Dott. Vincenzo Vitale**